

PROCEDURE DI SELEZIONE

Le procedure di selezione rispettano le seguenti disposizioni:

- a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate dalla Commissione, assistita da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus soddisfino i massimi standard di qualità accademica, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. Per tutta la durata del programma si cercherà di avere una rappresentanza equilibrata dei vari settori di studio. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti, prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio, che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo (o degli organismi) cui è affidata la gestione dei programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli accademici sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. Pur rivolta principalmente agli studenti dei paesi terzi, l'azione 1 è aperta anche agli studenti europei. Le procedure di selezione per i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus comportano la consultazione delle strutture designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);
- b) le proposte a titolo dell'azione 2 saranno selezionate dalla Commissione conformemente alle norme definite nei regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006, nonché nell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'accordo interno ACP-CE.

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti e dagli accordi di cui al primo comma, la Commissione vigila altresì affinché le proposte di partenariato Erasmus Mundus rispondano alle norme di qualità accademica più elevate, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. La selezione degli studenti e degli accademici è effettuata dagli istituti che partecipano al partenariato secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. L'azione 2 si rivolge principalmente agli studenti dei paesi terzi. Tuttavia, al fine di consentire un arricchimento reciproco, la mobilità dovrebbe includere anche i cittadini europei;

- c) la selezione delle proposte a titolo dell'azione 3 sarà effettuata dalla Commissione;
- d) il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è immediatamente informato da parte della Commissione di tutte le decisioni in materia di selezione.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE**1. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi**

Per tutte le azioni di cui all'articolo 4 possono essere utilizzate sovvenzioni forfettarie e/o tabelle di costi unitari quali previste all'articolo 181, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate a concorrenza di 25 000 EUR per partner nel quadro di una convenzione di sovvenzione. Esse possono essere combinate fino a concorrenza di un importo massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate applicando tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma.

2. Accordi di partenariato

Ove le azioni a titolo del programma siano finanziate con sovvenzioni di partenariato quadro conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i partenariati in questione possono essere selezionati e finanziati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura semplificata di rinnovo.

3. Istituti o organizzazioni pubbliche di istruzione superiore

Qualsiasi istituto o organizzazione di istruzione superiore definito dagli Stati membri, di cui oltre il 50 % dei redditi annuali nel corso degli ultimi due anni provenga da fonti di finanziamento pubbliche, o sia controllato da organi pubblici o dai loro rappresentanti, è considerato dalla Commissione come avente a disposizione le capacità finanziarie, professionali e amministrative necessarie, nonché la richiesta stabilità finanziaria, per realizzare correttamente i progetti a titolo del programma; esso non è tenuto a presentare altri documenti comprovanti tali capacità e stabilità. Tali istituti e organizzazioni possono essere dispensati dagli obblighi in materia di audit in applicazione dell'articolo 173, paragrafo 4, quinto comma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

